


Modalità operative per l'organizzazione delle verifiche della certificazione verde



D.L. n. 127/2021

	Protezione della popolazione negli ambienti di lavoro contro l'epidemia da Covid-19	
	PROCEDURA E MODALITÀ OPERATIVE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE VERIFICHE DELLE CERTIFICAZIONI VERDI (CD. GREEN PASS)	

PREMESSA

Si informa che **a decorrere dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021**, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19, c.d.

Green pass (art. 3, D.L. n. 127/2021). A tal fine, **per l'accesso al luogo di lavoro sarà richiesto il Green pass**, quotidianamente e contestualmente alla misurazione della temperatura corporea, da parte del soggetto incaricato dell'accertamento, secondo le seguenti modalità:

- **mediante la scansione del QR CODE;**
- **utilizzando esclusivamente l'Applicazione "Verifica C-19";**
- **senza conservare alcun dato, annotando solo, come già avviene per la misurazione della temperatura, l'effettuazione dell'avvenuta verifica.**

Si informa che tali disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con la Circolare 4 agosto 2021 del Ministero della salute.

Si informa, altresì, che i lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso del Green pass, o qualora ne risultino privi al momento dell'accesso al luogo di lavoro, saranno considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione del Green pass e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. Si informa, altresì, che dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata (a seguito di comunicazione da parte del lavoratore di non essere in possesso del Green pass o poiché ne risulti privo al momento dell'accesso al luogo di lavoro), il lavoratore potrà essere sospeso per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore

	Protezione della popolazione negli ambienti di lavoro contro l'epidemia da Covid-19	
	PROCEDURA E MODALITÀ OPERATIVE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE VERIFICHE DELLE CERTIFICAZIONI VERDI (CD. GREEN PASS)	

a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.

L'effettuazione della verifica va fatta preferibilmente, prima dell'accesso al luogo di lavoro/cantiere/mezzo aziendale (ove previsto), contestualmente alla misurazione della temperatura corporea, con le seguenti modalità:

- **mediante la scansione del QR CODE;**
- **utilizzando esclusivamente l'Applicazione "Verifica C-19", preferibilmente con dispositivo mobile messo a disposizione dal datore di lavoro;**
- **senza la necessità di dover conservare alcun dato, annotando solo, come già avviene per la misurazione della temperatura, l'effettuazione dell'avvenuta verifica;**
- **richiedendo, se necessario, l'esibizione di un documento di identità.**

N.B. In caso di accesso nei luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo di Green pass al lavoratore sarà applicata una sanzione amministrativa da 600 a 1500 euro, congiuntamente alle conseguenze disciplinari previste dal Ccnl di riferimento.

ESENZIONI

L'obbligo di essere in possesso ed esibire il green pass non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

Per le certificazioni di esenzione si fa riferimento alla circolare 4 agosto del 2021 del Ministero della salute.

Tale certificazione deve contenere:

- A. i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
- B. la dicitura: "soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del decreto-legge 23 luglio 2021, n 105";
- C. la data di fine di validità della certificazione;
- D. i dati relativi al Servizio vaccinale delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario

	Protezione della popolazione negli ambienti di lavoro contro l'epidemia da Covid-19	
	PROCEDURA E MODALITÀ OPERATIVE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE VERIFICHE DELLE CERTIFICAZIONI VERDI (CD. GREEN PASS)	

Regionale;

- E. il timbro e la firma del medico certificatore (anche digitale);
- F. il numero di iscrizione all'ordine o il codice fiscale del medico certificatore.

IDENTIFICAZIONE DEL DELEGATO ALLA VERIFICA

Il soggetto in incaricato della verifica delle certificazioni verdi viene identificato mediante nomina formale da parte del datore di lavoro, opportunamente firmata per accettazione.

Il delegato avrà a disposizione il dispositivo mobile indicato nell'atto di delega, fornito dall'azienda, su cui sarà stata preventivamente installata la apposita APP "VerificaC19" (APP ufficiale del governo italiano, per abilitare gli operatori alla verifica della validità e dell'autenticità delle "Certificazioni verdi COVID-19" prodotte in Italia dalla piattaforma nazionale "DGC" del Ministero della Salute e dei "Certificati europei digitali COVID" ("EU Digital COVID Certificate") rilasciati dagli altri stati membri dell'Unione Europea.

L'app è sviluppata e rilasciata nel pieno rispetto della protezione dei dati personali dell'utente e della normativa vigente poiché non prevede la memorizzazione o la comunicazione a terzi delle informazioni scansionate.)

Verrà delegato anche un ulteriore soggetto, che interverrà in sostituzione del delegato principale in caso di necessità.

NOTA PRIVACY

Ai fini della corretta gestione dei dati e in conformità con quanto previsto dalla normativa in materia di privacy, sarà necessario rispettare le seguenti indicazioni:

- a) non raccogliere alcun dato riferito al soggetto controllato;
- b) verificare esclusivamente il controllo dell'autenticità, validità ed integrità della certificazione, senza conservare alcuna informazione;
- c) non fare copie del Green pass e/o di documenti di identità né salvare file su supporti elettronici;

	Protezione della popolazione negli ambienti di lavoro contro l'epidemia da Covid-19	
	PROCEDURA E MODALITÀ OPERATIVE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE VERIFICHE DELLE CERTIFICAZIONI VERDI (CD. GREEN PASS)	

- d) contattare il datore di lavoro, o un diretto responsabile in caso di rifiuto di esibire il Green pass e/o il documento di identità, o in caso di sospetta falsità, invalidità, o non integrità del Green pass;
- e) non cedere, anche temporaneamente, la delega né farsi sostituire senza preventiva autorizzazione del diretto responsabile, o del datore di lavoro.

MOMENTO IN CUI ESEGUIRE LA VERIFICA

La verifica viene effettuata al momento dell'accesso in azienda, preferibilmente, prima dell'accesso al luogo di lavoro, mezzo aziendale (ove previsto), contestualmente alla misurazione della temperatura corporea.

La norma consente di effettuare il controllo anche in un momento successivo all'ingresso.

Tuttavia, un controllo diffuso all'ingresso risponde sicuramente alle finalità sostanziali, mentre una verifica randomica durante l'attività non consente di assicurare né che in azienda non siano presenti lavoratori senza green pass, né di impedire efficacemente la diffusione del virus.

Il controllo (anche a campione) successivo all'ingresso nel luogo di lavoro rischia anche di generare contenziosi a causa del differente trattamento sanzionatorio, in quanto un lavoratore controllato durante il lavoro, che non ha il certificato, è soggetto a sanzione amministrativa e disciplinare, mentre se lo stesso controllo fosse stato adottato all'ingresso vi sarebbe solamente la sospensione dalla retribuzione, con preclusione di ogni sanzione.

PROCEDURA DI VERIFICA

Il Delegato dovrà:

- a. Verificare, il possesso della Certificazione Verde da parte chiunque acceda i luoghi di lavoro per lo svolgimento di attività lavorativa, mediante l'applicazione "VerificaC19" scaricata su dispositivo mobile o altra apparecchiatura idonea.
- b. Verificare l'eventuale certificazione medica di esenzione dalla campagna vaccinale.
- c. Verificare l'eventuale non corrispondenza palese dei dati anagrafici visualizzati

	Protezione della popolazione negli ambienti di lavoro contro l'epidemia da Covid-19	
	PROCEDURA E MODALITÀ OPERATIVE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE VERIFICHE DELLE CERTIFICAZIONI VERDI (CD. GREEN PASS)	

dall'App o presenti sulla certificazione medica di esenzione.

- d.** Informare il Datore di Lavoro in caso di non corrispondenza palese dei dati anagrafici visualizzati dall'App o in caso di assenza di green pass. In ogni caso, anche nelle more della comunicazione al DL, il lavoratore dovrà restare all'esterno dell'area di pertinenza dell'azienda.

PRECAUZIONI E CAUTELE DA ADOTTARE:

- Nessun dato dovrà essere annotato o divulgato in alcun modo, ad eccezione della necessità di comunicare eventuali assenze di documentazione idonea.
- Le operazioni di verifica dovranno avvenire in forma quanto più possibile riservata.
- Non è consentito accedere alle informazioni in merito ai presupposti - vaccino, guarigione dal COVID-19 o tampone – che hanno determinato il rilascio della certificazione, né alla relativa scadenza e non è consentito richiedere copia delle certificazioni da controllare ovvero controllate.

CONSEGUENZE OPERATIVE DELLA MANCATA PRESENTAZIONE DEL CERTIFICATO

Il lavoratore che comunichi di non possedere il green pass, o che non esibisca un certificato idoneo, dovrà restare all'esterno delle aree di pertinenza dell'azienda.

Il datore di lavoro provvederà a comunicare al prefetto l'esistenza di eventuali situazioni rilevanti a norma di legge.

Il lavoratore che comunichi di non possedere il green pass, o che non possa fare ingresso in azienda per mancanza del certificato, viene considerato assente ingiustificato fino alla sua presentazione in azienda con un documento valido.

La qualificazione come assenza ingiustificata (e non come sospensione, come indicato nelle bozze del provvedimento) impone al lavoratore di presentarsi tutti i giorni in azienda.

NOTE OPERATIVE

In un'ottica organizzativa, non solo delle verifiche dei green pass, ma più in generale dell'attività di impresa (es. gestione turni, trasferte, sostituzioni) il datore di lavoro chiede a tutti i lavoratori di comunicare preventivamente, con riferimento a uno specifico periodo di interesse, se non sarà in possesso della certificazione richiesta per l'accesso ai luoghi di lavoro.

	Protezione della popolazione negli ambienti di lavoro contro l'epidemia da Covid-19	
	PROCEDURA E MODALITÀ OPERATIVE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE VERIFICHE DELLE CERTIFICAZIONI VERDI (CD. GREEN PASS)	

Tale comunicazione non esonera il datore di lavoro dal controllare i lavoratori che accedono ai luoghi di lavoro, né tantomeno pregiudica il lavoratore che l'ha effettuata dal presentare in qualsiasi momento la certificazione necessaria.

Sulla base della normativa attualmente vigente, il possesso del green pass è divenuto un requisito di legge per l'accesso nel luogo di lavoro; pertanto il datore di lavoro decide di condizionare l'assunzione, o comunque l'inserimento a qualunque titolo di soggetti in azienda, al possesso del certificato.

RISARCIMENTO DEL DANNO

Ogni comportamento che dovesse recare danno all'impresa, incidendo negativamente sull'organizzazione o sulla possibilità per l'azienda di far fronte ai propri obblighi contrattuali, legittima la reazione aziendale sul piano della richiesta del risarcimento dei danni.